



COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Servizio Finanziario e Personale

(P.zza IV novembre, 9 Tel. 0322/219120 FAX 0322/219640 EMAIL Municipio@comune.massinovisconti.no.it)

INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Art. 33 D.Lgs. 33/2013 – artt. 9-10 Dpcm 22 settembre 2014

Ai sensi del DPCM 22/09/2014 artt 9 e 10, **SI CERTIFICA** che l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022, II trimestre, calcolato secondo del modalità di cui al DPCM 22/09/2014 risulta pari a giorni 17,95.

ANNO 2022 II TRIMESTRE	+17,95
-----------------------------------	---------------

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Paola Artuso)



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22/09/2014

Art. 9 Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti";
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamenti ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4.omissis....
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10 Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente / pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.